



Bruxelles, 26 novembre 2019
(OR. en)

14535/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0218(COD)**

**AGRI 571
AGRIFIN 83
AGRIORG 91
AGRILEG 205
CODEC 1684
CADREFIN 388**

DOCUMENTO DI LAVORO

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	7451/1/19 REV 1 + COR 1
n. doc. Comm.:	9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo - Modifiche rivedute proposte dalla presidenza

1. During the Finnish Presidency, the Working Party on Agricultural Products met once, on 25 October 2019, to examine the above-mentioned proposal, focussing on issues concerning wine labelling.
2. In the light of the discussions within the working party, the Presidency has made the following changes to the text:
 - a) returning **Article 90(0a) of Regulation 1308/2013** to the wording that currently appears in Article 89(1) of Regulation 1306/2013, while expanding **recital 19a** to clarify that wine can be returned to the market if a label that is not in conformity with the rules is corrected; and

- b) clarifying, in the labelling rules in **Article 119 of Regulation 1308/2013**, that the option to make the list of ingredients available by electronic means does not apply to allergens and that consumers consulting such lists should not have their data collected or tracked and should not be targeted with marketing material, together with the addition of a new **recital 21a**;
 - c) adding a transitional rule to **Article 6 for existing wine stocks**;
 - d) to avoid any ambiguity, removing the remaining reference to a standard quality of sugar beet from **Annex X to Regulation 1308/2013**; and
 - e) adding a new sales denomination for aromatised wine-based drinks - Wino ziołowe (herbal wine) - to the list in Part B of **Annex II to Regulation 251/2014**.
3. The Finnish Presidency suggested changes are included in the annex, highlighted with grey shading, together with changes proposed earlier by the Austrian and Romanian Presidencies. Text added to the Commission proposal is marked in ***bold italics***, while deleted text is in [...]. {Curly brackets} are used to mark Brexit-related items (recital 23a and point 22a of Article 1). The sign "" indicates a deletion compared to a previous presidency text.
-

[...] *Progetto*

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere della Corte dei conti,

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità che la PAC sia più orientata ai risultati, promuova la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e contribuisca a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE.
- (2) Poiché la PAC necessita di affinare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero avere una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.
- (3) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- (4) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica di tali definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, dovrebbe essere soppressa la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina.
- (5) La parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere semplificata. È opportuno sopprimere le definizioni e le disposizioni obsolete e ridondanti che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione.
- (6) Dovrebbero essere aggiornati i limiti degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di ortofruttili, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici, di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) Le disposizioni riguardanti i regimi di aiuto stabiliti nella parte II, titolo I, capo II, sezioni da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse, in quanto tutti i tipi di interventi in questi settori saranno stabiliti nel regolamento (UE) .../...del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ (*regolamento sui piani strategici della PAC*).

⁴ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L ..., ..., pag. ...).

- (8) Tenuto conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.
- (9) [...]
- (10) Per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e con una maggiore resistenza alle malattie, è opportuno prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni d'origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, ma anche da varietà di viti ottenute da un incrocio tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.
- (11) Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

(12) È opportuno allineare la definizione di denominazione d'origine **di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013** alla definizione contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio⁵ ("Accordo TRIPS"), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio⁶, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale denominazione deve identificare il prodotto come originario di una regione o di una località specifici.

(12 bis) *L'ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani, è un elemento fondamentale che incide sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto che dovrebbe beneficiare di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta. In particolare, nel caso dei prodotti freschi che subiscono trasformazioni minime o nulle, i fattori naturali possono essere predominanti per determinare la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione, mentre il contributo dei fattori umani alla qualità e alle caratteristiche del prodotto può essere meno specifico. I fattori umani che possono essere presi in considerazione non dovrebbero pertanto essere limitati a specifici metodi di produzione o di trasformazione che conferiscono una qualità specifica al prodotto in questione, ma possono includere la gestione del suolo e del paesaggio, le pratiche di coltivazione, nonché tutte le altre attività umane che contribuiscono al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione.*

⁵ Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214)

⁶ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (13) Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 *e all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012*, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 *e all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012*. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché, in tali casi e ove giustificato, sospenda l'esame della domanda fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito all'opposizione alla valutazione della domanda da parte dello Stato membro nel quadro della procedura nazionale preliminare. *È opportuno attribuire alla Commissione competenze delegate affinché stabilisca un elenco non esaustivo di motivi che possono determinare la sospensione dell'esame o del controllo della domanda.*
- (14) La registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere semplificata e velocizzata, separando la valutazione della conformità alle norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.
- (15) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire l'affidabilità e precisione del risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi delle parti interessate al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda. *La Commissione dovrebbe verificare che le domande non contengano errori manifesti al fine di garantire, in particolare, che esse riportino le informazioni richieste, che siano prive di evidenti errori sostanziali e che il ragionamento presentato sostenga la domanda stessa.*

- (16) Il periodo di tempo per presentare opposizione dovrebbe essere esteso a tre mesi, per dare a tutte le parti interessate tempo sufficiente per valutare la domanda di protezione e l'opportunità di presentare una dichiarazione di opposizione. Per garantire l'applicazione della stessa procedura per le opposizioni a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, e consentire quindi agli Stati membri di inoltrare alla Commissione in maniera coordinata ed efficiente le opposizioni presentate dalle persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite nel loro territorio, tali opposizioni dovrebbero essere presentate tramite le autorità dello Stato membro nel quale le persone fisiche o giuridiche risiedono o sono stabilite. Per semplificare la procedura di opposizione, è opportuno autorizzare la Commissione a respingere le dichiarazioni di opposizione inammissibili nell'atto di esecuzione che conferisce la protezione. Di conseguenza, è opportuno sopprimere l'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per respingere le opposizioni inammissibili con un atto di esecuzione separato.
- (17) Per rendere la procedura più efficiente e garantire condizioni uniformi per il conferimento della protezione sulle denominazioni d'origine o sulle indicazioni geografiche, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione che conferiscono la protezione senza dover ricorrere alla procedura di esame nei casi in cui non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ammissibile alla domanda di protezione. Laddove sia stata presentata una dichiarazione di opposizione ammissibile, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame che concedano la protezione oppure che respingano la domanda di protezione.

⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

- (18) [...] ⁸. *Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tener conto dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("accordo GATT"), ivi compreso l'articolo V sulla libertà di transito, approvato con decisione n. 94/800/CE del Consiglio. All'interno di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe riguardare anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali il transito, il deposito, l'uso specifico o la trasformazione. La protezione conferita alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 13 e 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere estesa ai prodotti venduti su Internet o con altri mezzi di commercio elettronico. Le specialità tradizionali garantite dovrebbero anch'esse essere protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione ed evocazione quando si riferiscono a prodotti utilizzati come ingredienti.*
- (19) Dovrebbe essere possibile cancellare la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica quando non sono più in uso o quando un richiedente di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non desidera più mantenere la protezione.

⁸ [...]

- (19 bis) ***Nel quadro della riforma della PAC, le disposizioni relative al ritiro dal mercato di prodotti che non rispettano le regole relative all'etichettatura dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013. In considerazione della [...] crescente richiesta, da parte dei consumatori, di controlli sui prodotti, gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che i prodotti non etichettati in conformità di tale regolamento non siano immessi sul mercato o, se lo sono già stati, siano ritirati dallo stesso. [...] Il ritiro include la possibilità di correggere l'etichettatura dei prodotti senza ritirarli definitivamente dal mercato.***
- (20) Vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell'Unione.
- (21) È necessario stabilire le definizioni dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati. Queste definizioni dovrebbero tenere conto delle definizioni stabilite nelle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 433-2012 *Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine* e OIV-ECO 523-2016 *Wine With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation*.
- (21 bis) ***Al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, all'articolo 119 del regolamento 1308/2013 dovrebbero essere aggiunti, fra le indicazioni obbligatorie, l'etichettatura obbligatoria del vino con una dichiarazione nutrizionale, limitata al solo valore energetico, e l'elenco degli ingredienti. Come indicato all'articolo 118 di tale regolamento, all'etichettatura e alla presentazione dovrebbero applicarsi le regole specifiche previste dal regolamento 1169/2011. I produttori dovrebbero avere la possibilità di mettere a disposizione l'elenco degli ingredienti per via elettronica, evitando al contempo qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e la fornitura di informazioni a fini di commercializzazione. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'attuale requisito di elencare nell'etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze. All'articolo 122 di tale regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione e all'uso della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti. Successivamente alla data di applicazione dei nuovi requisiti di etichettatura, dovrebbe essere consentita la continuazione della commercializzazione delle scorte di vino esistenti, fino al loro esaurimento.***

- (22) Per garantire che le norme sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli si applichino anche ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, e al fine di stabilire norme relative ai processi di dealcolizzazione per la produzione di determinati prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati nell'Unione, nonché norme relative alle condizioni di uso dei dispositivi di chiusura nel settore vitivinicolo per far sì che i consumatori siano tutelati dall'uso ingannevole di determinati dispositivi di chiusura associati ad alcune bevande e da materiali di chiusura pericolosi che possono contaminare le bevande, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (23) Le norme relative alla produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero sono giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017. L'articolo 124 e gli articoli da 127 a 144 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono ormai obsoleti e dovrebbero essere soppressi.
- (23 bis) {In seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, la produzione di latte dell'Unione diminuirà. Di conseguenza, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni attuali per le organizzazioni di produttori, è opportuno aggiornare la percentuale che rappresenta il volume di latte crudo.}***
- (24) [...]

- (25) Gli articoli 192 e 193 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppressi, poiché le relative misure non sono più necessarie essendo cessata la regolazione della produzione nel settore dello zucchero. Per garantire un approvvigionamento adeguato del mercato dell'Unione mediante importazioni da paesi terzi, è opportuno conferire alla Commissione *poteri delegati e* competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione dei dazi all'importazione per i melassi di canna e di barbabietola.
- (26) La decisione ministeriale del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione della decima conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi⁹ stabilisce le norme riguardanti le misure di concorrenza all'esportazione. Per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione, i membri dell'OMC sono tenuti a eliminare i propri diritti alle sovvenzioni all'esportazione a decorrere dalla data di tale decisione. Di conseguenza, le disposizioni dell'Unione sulle restituzioni all'esportazione stabilite agli articoli da 196 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse.
- (27) Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché l'Unione e gli Stati membri sono membri dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale.
- (28) Gli obblighi di comunicazione della Commissione, ormai obsoleti, riguardanti il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'ampliamento dell'ambito dei programmi nelle scuole e l'applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore agricolo dovrebbero essere soppressi. Gli obblighi di comunicazione nel settore dell'apicoltura dovrebbero essere integrati nel regolamento (UE) .../... (*regolamento sui piani strategici della PAC*).

⁹ WT/MIN(15)/45, WT/L//980

- (29) In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ mediante il regolamento (UE) .../... (*regolamento sui piani strategici della PAC*), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni concernenti le norme di commercializzazione e le denominazioni d'origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (30) Le disposizioni riguardanti la riserva per le crisi nel settore agricolo stabilite nella parte V, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse, in quanto il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ (*regolamento orizzontale*) stabilisce disposizioni aggiornate relative alla riserva agricola.
- (31) Tenuto conto del numero limitato di domande di registrazione di indicazioni geografiche di vini aromatizzati a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², è opportuno semplificare il quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti. I vini aromatizzati e le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero avere lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari. L'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere esteso a tali prodotti. Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere modificato per tenere conto di questo cambiamento per quanto riguarda il titolo, l'ambito di applicazione, le definizioni e le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno assicurare una transizione agevole per le denominazioni protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹¹ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del sul finanziamento e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L ..., ..., pag. ...).

¹² Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

- (32) Le procedure relative alla registrazione delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbero essere razionalizzate e semplificate, per far sì che le nuove denominazioni possano essere registrate in tempi più brevi. La procedura di opposizione dovrebbe essere semplificata. ***La dichiarazione di opposizione motivata dovrebbe indicare tutti i motivi di opposizione e i relativi dettagli. Ciò non dovrebbe impedire alla persona che ha presentato opposizione di aggiungere ed elaborare ulteriori dettagli nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.***
- (33) È opportuno prevedere deroghe specifiche per consentire l'uso di altre denominazioni oltre alla denominazione registrata delle specialità tradizionali garantite. La Commissione dovrebbe fissare periodi transitori per l'uso delle denominazioni che contengono nomi di specialità tradizionali garantite, in linea con le condizioni già esistenti per tali periodi transitori relativamente alle denominazioni d'origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
- (34) La procedura di approvazione delle modifiche ai disciplinari dei prodotti stabilita nel regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere semplificata, introducendo una distinzione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'approvazione delle modifiche ordinarie, mentre la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità per l'approvazione delle modifiche dell'Unione ai disciplinari dei prodotti.
- (35) Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013¹³ e (UE) n. 229/2013¹⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere aggiornati.

¹³ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

- (36) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014, (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.
- (37) Dovrebbero essere introdotte disposizioni transitorie per le domande di protezione e di registrazione delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite che sono state presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento nonché per le spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2021 nell'ambito dei regimi di aiuto per l'olio di oliva e le olive da tavola, gli ortofrutticoli, il vino, l'apicoltura e il luppolo stabiliti agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (38) Per garantire una transizione agevole al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) .../... (*regolamento sui piani strategici della PAC*), le disposizioni concernenti le modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda taluni regimi di aiuto e la riserva per le crisi nel settore agricolo e le disposizioni riguardanti le modifiche ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

- "3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*regolamento orizzontale*] e al regolamento (EU) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio** [*regolamento sui piani strategici della PAC*], salvo disposizione contraria del presente regolamento.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato *e senza aggiungere ulteriori definizioni.*";

* **Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del sul finanziamento e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L ... del ..., pag. ...).**

** **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L ... del ..., pag. ...).";**

2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Tassi di conversione del riso

La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

3) l'articolo 6 è soppresso;

4) nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal testo seguente:

"CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici";

b) l'intestazione "Sezione 1" e il relativo titolo sono soppressi;

c) l'articolo 23 bis è così modificato:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il paragrafo 4 **del presente articolo**, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano [220 804 135 EUR] per anno scolastico.

Entro tale limite complessivo, gli aiuti non devono superare:

- (a) per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: [130 608 466 EUR] per anno scolastico;
- (b) per il latte destinato alle scuole: [90 195 669 EUR] per anno scolastico.";

ii) al paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è soppressa;

iii) *al* paragrafo 4, *la prima frase è sostituita dalla* seguente:

"4. Senza eccedere il limite complessivo di [220 804 135 EUR] stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20% di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra.";

d) le sezioni da 2 a 6 (che comprendono gli articoli da 29 a 60) sono soppresse;

5) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

- a) all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o
- b) all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità degli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.";

5 bis) all'articolo 64, il paragrafo 2 è così modificato:

a) le lettere f) e h) sono sostituite dalle seguenti:

"f) superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono all'aumento della produzione di aziende del settore vitivinicolo che hanno registrato un aumento dei loro proventi delle vendite o della loro competitività o della loro presenza sui mercati;

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende vitivinicole e di piccole e medie dimensioni;"

b) è aggiunta la lettera seguente:

"i) produttori che operano nel settore vitivinicolo da almeno dieci anni.";

5 ter) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"Dopo il 31 dicembre 2020 le superfici coperte da diritti di impianto non convertiti in autorizzazioni restano a disposizione degli Stati membri per la redistribuzione, in applicazione dell'articolo 66 del presente regolamento, al più tardi entro il 31 dicembre 2023.";

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

7) all'articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

- a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un organismo competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese d'origine del prodotto;
- b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.";

8) nella parte II, titolo II, capo I, sezione 1, è inserita la seguente sottosezione [...]:

"Sottosezione 4 bis

Controlli e sanzioni

Articolo 90 bis

Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

- 0 bis. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, che non sono etichettati in conformità del presente regolamento non siano immessi sul mercato o, se lo sono già stati, siano ritirati dallo stesso [...].*
- 0 ter. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.*
- 0 quater. Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un'analisi dei rischi, al fine di verificare se i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative.*
1. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) [.../...] (*regolamento orizzontale*), in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive conformemente al titolo IV, capo I, del suddetto regolamento (*regolamento orizzontale*). ***Gli Stati membri non applicano tali sanzioni se l'inadempienza è di scarsa entità.***

2. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 recanti:
 - a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;
 - b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
 - c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per istituire:
 - a) le procedure riguardanti le banche dati *rispettive* degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consentano di rilevare più facilmente le frodi;
 - b) le procedure riguardanti la cooperazione e l'assistenza tra autorità e organismi di controllo;
 - c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo [...] *0 ter*, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché quelle relative al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

9) l'articolo 93 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "denominazione d'origine", un nome che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.";

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a v), e";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b), punto iii), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ***ad eccezione della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e dei processi successivi alla produzione.***";

10) [...] l'articolo 94 [...] è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche comprendono:";

b) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i):

i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i); i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1;

ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);"

11) all'articolo 96 [...] è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda di protezione che lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione conformemente al paragrafo 5.";

[...]

[...]

12) all'articolo 97, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 5. [...] **La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di [...]** errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato.

L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

- 3. *In casi debitamente giustificati, ivi compreso come stabilito nel quadro previsto dagli atti delegati di cui all'articolo 109, paragrafo 6, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di cui all'articolo 97, paragrafo 2, fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di protezione per la quale lo Stato membro ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni nel quadro di una procedura nazionale preliminare conformemente all'articolo 96, paragrafo 5.***

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3. "

- [...] **4.** Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

[...] 5. Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

13) gli articoli 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 98

Procedura di opposizione

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica [...] residente o stabilita in un paese terzo *e* avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione *motivata* alla protezione proposta. [...]

Ogni persona fisica o giuridica [...] *residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che trasmette la domanda di protezione e* avente un interesse legittimo può presentare la dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione [...] *ai sensi del* primo comma.

Articolo 99

Decisione sulla protezione

1. Se la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile conformemente all'articolo 98 essa adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.
2. Se ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione oppure che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
3. La protezione conferita a norma del presente articolo non pregiudica la conformità dei prodotti interessati con le altre disposizioni dell'Unione relative in particolare all'immissione dei prodotti sul mercato, alla commercializzazione e all'etichettatura dei prodotti alimentari.";

13 bis) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

"Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1. *Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.*

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, del presente regolamento, un marchio il cui uso violi l'articolo 103 del presente regolamento, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio¹⁶.

In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.”;

14) [...] l'articolo 103 [...] è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti,

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

¹⁵ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "sapore", "gusto" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;"

b) è aggiunto il seguente paragrafo [...]:

"4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche

- a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e
- b) [...] ai prodotti venduti *mediante la vendita a distanza, come* il commercio elettronico [...]. [...]

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.";

15) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

Articolo 106

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:

- a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;
- b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;
- c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

15 bis) all'articolo 109 è inserito il seguente paragrafo:

"6. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 227, per integrare il presente regolamento stabilendo un elenco non esaustivo di motivi per la sospensione dell'esame.";

16) l'articolo 111 è soppresso;

17) nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, è inserita la seguente sottosezione [...]:

"Sottosezione 4

Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali

Articolo 116 bis

Controlli

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.
2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente sezione. A tale fine si applicano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 ***del presente articolo*** o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:
- a) le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;
 - b) le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo;
 - c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni d'origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;
 - d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

* **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).";**

18) l'articolo 119 è così modificato:

a) [...] il paragrafo 1 [...] è così modificato:

i) *la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:";

ii) *sono aggiunte le seguenti lettere:*

"h) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che può essere limitata al solo valore energetico;

i) l'elenco degli ingredienti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011, che può essere fornito in forma elettronica mediante indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio, nel qual caso non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti né vengono fornite informazioni a fini di commercializzazione. Le sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono indicate sull'etichetta."

[...]

[...]

19) all'articolo 120, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:";

- 20) all'articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) [...] *la lettera b) [...] è così modificata:*
 - i) il punto ii) è soppresso;
 - ii) *sono aggiunti i seguenti punti:*
 - "vi) le condizioni relative alla presentazione e all'uso della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti.";*
 - b) alla lettera c) è aggiunto il seguente punto [...]:
 - "iii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso.";
 - c) alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:
 - "i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;"

21) nella parte II, titolo II, capo II, la sezione 1 è così modificata:

- a) l'articolo 124 è soppresso;

a bis) all'articolo 125, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli accordi interprofessionali sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X.";

- b) l'intestazione "Sottosezione 1" e il relativo titolo sono soppressi;
- c) le sottosezioni 2 e 3 che comprendono gli articoli da 127 a 144 sono sopresse;

22) all'articolo 145, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) .../...[regolamento sui piani strategici della PAC], presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.";

22 bis) *{all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:*

"i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4% della produzione totale dell'Unione,";}

22 ter) *Nel titolo III, capo III, sezione 4, è aggiunto il seguente articolo:*

"Articolo 167 bis

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dell'olio di oliva

1. *Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune nel settore dell'olio di oliva, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta.*

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) *non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;*
 - b) *non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;*
 - c) *non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile.*
2. *Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.*

3. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.*”;

[...] [...]

24) gli articoli 192 e 193 sono soppressi;

25) nel capo IV è aggiunto il seguente articolo [...]:

"Articolo 193 bis

Sospensione dei dazi all'importazione per i melassi

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire norme per la sospensione dei dazi all'importazione, in tutto o in parte, per i melassi di cui al codice NC 1703.*

2. *In applicazione delle norme di cui al paragrafo 1, [...] la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere , in tutto o in parte, i dazi all'importazione per i melassi di cui al codice CN 1703 [...], [...] senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.*”;

26) [...] nella parte III, il capo VI [...] (che comprende gli articoli da 196 a 204) [...] è
soppresso;

26 bis) *l'articolo 212 è soppresso;*

26 ter) *all'articolo 214, il termine "commercializzazione" è soppresso;*

26 quater) *L'articolo 214 bis è sostituito dal seguente:*

"Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2021 al 2027, a concedere aiuti nazionali che, in base al presente articolo, ha concesso nel 2020 ai produttori, purché:

- a) l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2027, non sia superiore al 67% dell'importo concesso nel 2020; e***
- b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.***

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento."

26 quinquies) *all'articolo 219, paragrafo 1, quarto comma, la frase "o prevedere restituzioni all'esportazione" è soppressa;*

27) all'articolo 225, le lettere da a) a d) sono soppresse;

28) nella parte V, il capo III (che comprende l'articolo 226) è soppresso [...];

29) all'allegato II, la parte II è modificata come segue:

- a) nella sezione A, punto 4, la seconda frase è soppressa;
- b) la sezione B è soppressa;

30) l'allegato III è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 1
BIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013*

* **Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12)";**

b) nella parte B, la sezione I è soppressa;

31) l'allegato VI è soppresso;

32) nell'allegato VII, parte II, sono aggiunti i seguenti punti [...]:

"(18) Il termine "dealcolizzato" [...] è utilizzato congiuntamente al nome dei prodotti vitivinicoli di cui ai punti 1 e da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

- a) è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante gassificato di cui al punto 9;
- b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai processi specificati nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e
- c) ha un titolo alcolometrico [...] *effettivo* non superiore a 0,5% vol.

19) Il termine "parzialmente dealcolizzato" [...] è utilizzato congiuntamente alla denominazione dei prodotti vitivinicoli di cui ai punti 1 e da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

- a) è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante gassificato di cui al punto 9;
- b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai processi specificati nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e
- c) ha un titolo alcolometrico [...] *effettivo* superiore a 0,5% vol. *e inferiore al titolo alcolometrico stabilito per i prodotti di cui alla lettera a).* [...] Conformemente ai processi specificati nell'allegato VIII, parte I, sezione E, [...] *il titolo alcolometrico effettivo del prodotto* è ridotto di oltre il 20% [...] rispetto al suo titolo alcolometrico totale iniziale.";

32 bis) nell'allegato VII, appendice I, paragrafo 2, lettera g), il termine "zona" è sostituito da "regione viticola";

32 ter) nell'allegato VII, appendice I, paragrafo 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"in Romania, le superfici vitate nelle regioni viticole seguenti: Dealurile Munteniei și Olteniei con Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasale Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate."

32 quater) nell'allegato VII, appendice I, paragrafo 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje e Dalmatinska zagora.";

32 quinquies) all'allegato VII, appendice I, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera:

"h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.";

32 sexies) nell'allegato VIII, parte I, sezione B, paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al paragrafo 6 per la produzione di vini denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.";

32 septies) nell'allegato VIII, parte I, la sezione C è sostituita dalla seguente:

"C. Acidificazione e disacidificazione

- 1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.*
- 2. L'acidificazione dei prodotti [...] di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.*
- 3. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.*
- 4. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.*

5. *L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.*";

32 octies) *nell'allegato VIII, parte I, sezione D, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.";

33) nell'allegato VIII, parte I, è aggiunta la seguente sezione [...]:

"E. Processi di dealcolizzazione

Sono autorizzati i seguenti processi di dealcolizzazione, utilizzati singolarmente o congiuntamente, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 9:

- a) parziale evaporazione sotto vuoto;
- b) tecniche a membrana;
- c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con l'aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.";

34) *nell'allegato X, punto II, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità sana, leale e mercantile, avente un tenore di zucchero del 16% all'atto del ricevimento.

Il prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni, concordate previamente dalle parti, corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità di cui al primo comma.";

- 35) *nell'allegato X, punto V, paragrafo 2, la frase "di commercializzazione" è soppressa;*
- 36) *gli allegati XI, XII e XIII sono soppressi.*

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.
3. Il presente regolamento, e in particolare le registrazioni effettuate a norma dell'articolo 52, non pregiudicano la conformità dei prodotti interessati con le altre disposizioni dell'Unione relative in particolare all'immissione dei prodotti sul mercato, alla commercializzazione e all'etichettatura dei prodotti alimentari.";

[...]

[...]

[...]

3 bis) *all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

"f) gli elementi che stabiliscono:

- i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1;*
- ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;"*

4) all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:";

5) all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo [...]:

"4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche:

- a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e [...]*

- b) ai prodotti venduti *mediante la vendita a distanza, come* il commercio elettronico. [...];

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta."

- 6) l'articolo 15 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali atti di esecuzione sono adottati [...] *secondo* la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, *ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.*";

- b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino *fino a quindici anni* il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:"

7) È inserito il seguente articolo [...]:

"Articolo 16 bis

Indicazioni geografiche esistenti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati

I nomi figuranti nel registro istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014 **del Parlamento europeo e del Consiglio*** sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento **come indicazioni geografiche protette**. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

* **Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14)."**

8) all'articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:"

8 bis) L'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore."

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico."

9) È inserito il seguente articolo [...]:

"Articolo 24 bis

Periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 24, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, o dell'articolo 51 dimostri che la denominazione viene utilizzata legalmente sul mercato dell'Unione da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati [...] ***secondo*** la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, ***ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.***";

10) all'articolo 49 [...] ***è inserito il seguente paragrafo*** [...]:

"8. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4.";

[...]

[...]

11) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che le domande ***contengano le informazioni richieste e che siano prive di [...] errori manifesti***, tenendo conto dell'esito della procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato.

L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti ***dei motivi del ritardo***.

La Commissione pubblica, almeno ogni mese, l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione presentata e la data di presentazione.

2. ***La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 56, che integrano il presente regolamento stabilendo un elenco non esaustivo di motivi per la sospensione dell'esame.***

3. *In casi debitamente giustificati, ivi compreso come stabilito nel quadro previsto dagli atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di registrazione di cui al presente articolo fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di registrazione per la quale lo Stato membro ha adottato una decisione favorevole nell'ambito di una procedura nazionale conformemente all'articolo 49, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.*
4. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ritiene soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda le domande di registrazione relative al regime stabilito al titolo II, o le condizioni previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le domande relative al regime stabilito al titolo III, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
- a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;
 - b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.";

12) l'articolo 51 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica [...] **residente o stabilita in un paese terzo e** avente un interesse legittimo [...], possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.

Ogni persona fisica o giuridica **residente o** stabilita [...] in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda **e avente un interesse legittimo** può presentare una dichiarazione di opposizione motivata allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione esamina la ricevibilità della dichiarazione di opposizione motivata sulla base [...] dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 10 per quanto riguarda le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette, e dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 21 per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se ritiene che la dichiarazione di opposizione motivata è ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda alla Commissione ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

L'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione.

In qualsiasi momento durante il periodo delle consultazioni, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La dichiarazione di opposizione motivata e gli altri documenti trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

13) all'articolo 52, *i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda i regimi di qualità di cui al titolo II, o dall'articolo 18 per quanto concerne i sistemi di qualità di cui al titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Se non le pervengono dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che registrano la denominazione.";

14) all'articolo 53, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Una modifica è considerata modifica dell'Unione quando:

- a) include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta, dell'indicazione geografica protetta o [...] *o dell'uso di tale denominazione;*
- b) rischia di alterare i legami di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le denominazioni d'origine protette e di cui all'articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni geografiche protette;

- c) [...] **riguarda una specialità tradizionale garantita**;
- d) comporta nuove restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

Tutte le altre modifiche al disciplinare sono considerate modifiche ordinarie. Sono considerate modifiche ordinarie anche le modifiche temporanee che consistono in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, *mutatis mutandis*, la procedura stabilita negli articoli da 49 a 52.

Le modifiche ordinarie sono approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi e [...] **comunicate** alla Commissione. I paesi terzi approvano le modifiche ordinarie conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato e le [...] **comunicano** alla Commissione.

[...] **L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.** Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

3. Per agevolare l'iter amministrativo di una domande di modifica dell'Unione o ordinaria al disciplinare, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica e alla notifica delle modifiche ordinarie alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.";

15) all'allegato I, punto I, sono aggiunti i seguenti trattini:

- "- vini aromatizzati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014;
- altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013."

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio";

2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.";

3) all'articolo 2, il punto 3 è soppresso;

4) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.";

5) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 appare sull'etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l'indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Qualora il nome di un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell'Unione.";

6) l'articolo 9 è soppresso;

7) il capo III è soppresso;

8) *all'allegato II, parte B, è aggiunto il punto seguente:*

"14) Wino ziolowe

Bevanda aromatizzata a base di vino:

— *prodotta con vino e nella quale i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno l'85% del volume totale;*

— *aromatizzata esclusivamente con preparazioni aromatiche ottenute da erbe o spezie o entrambe,*

— *senza coloranti aggiunti,*

— *avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol."*

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 228/2013

All'articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

- per i dipartimenti francesi d'oltremare: [267 580 000 EUR]
- per le Azzorre e Madera: [102 080 000 EUR]
- per le isole Canarie: [257 970 000 EUR]

3. Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:

- per i dipartimenti francesi d'oltremare: [25 900 000 EUR]
- per le Azzorre e Madera: [20 400 000 EUR]
- per le isole Canarie: [69 900 000 EUR]

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2."

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 229/2013

All'articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a [23 000 000 EUR].
3. L'importo assegnato per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non supera [6 830 000 EUR]."

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Le norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande di protezione, **modifica o cancellazione** delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento] e alle domande di registrazione, **modifica o cancellazione** delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].
2. Le norme applicabili prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] continuano ad applicarsi alle domande di protezione, **modifica o cancellazione** delle denominazioni dei vini aromatizzati quali indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, la decisione relativa alla registrazione è adottata conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale modificato dall'articolo 2, punto 13, del presente regolamento.
3. Gli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2021 per quanto riguarda le spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2021 nel quadro dei regimi di aiuto di cui ai summenzionati articoli.

4. *Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento 1308/2013 applicabili prima del [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e che è stato prodotto prima di tale data può continuare a essere immesso sul mercato fino a esaurimento delle scorte.*

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [X] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1), lettera b), e punti 4), 8), 17), 22), **{22 bis}**, 27), 28) e 31) e gli articoli 4 e 5 si applicano dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 1, punto 18), si applica a decorrere dal ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
